

Codice di condotta per i fornitori

1. Preambolo	1
2. Le nostre aspettative dai fornitori	2
2.1 Rispetto delle leggi e degli standard.....	2
2.2 Standard di lavoro basilari	2
2.3 Condizioni di lavoro eque	2
2.3.1 Lavoro minorile	2
2.3.2 Lavoro forzato e lavoro di detenuti non volontario	2
2.3.3 Attività lavorativa illegale	2
2.3.4 Discriminazione	2
2.3.5 Comportamenti inaccettabili	2
2.3.6 Orari di lavoro	3
2.3.7 Retribuzione.....	3
2.3.8 Libertà di associazione e diritto alle trattative collettive.....	3
2.3.9 Sicurezza sul lavoro e salvaguardia della salute.....	3
2.4 Salvaguardia ambientale	3
2.5 Etica commerciale	3
2.6 Corruzione ed estorsione	4
3. Valutazione dei fornitori.....	4
4. Informazione e documentazione	4
5. Verifica e conseguenze in caso di violazione.....	4
6. Adeguamento	4

1. Preambolo

La AXA Assicurazioni SA ("AXA") si impegna a una gestione aziendale legale, etica e socialmente responsabile, conforme ai massimi standard (vedere AXA Svizzera guida di compliance e codice etico, https://www.axa-winterthur.ch/SiteCollectionDocuments/compliance_guide_ethikkodex_de.pdf).

AXA si attende dai propri fornitori (il "Fornitore") il rispetto dei medesimi standard. Il codice comportamentale per i fornitori (il "Codice di condotta") definisce gli standard di lavoro basilari su cui tutti i fornitori di AXA devono attenersi.

Il Codice di condotta è parte integrante dei contratti tra AXA e i suoi fornitori. Il suo rispetto costituisce il presupposto base per una partnership a lungo termine tra AXA e i propri fornitori.

Il Fornitore si impegna a informare i propri fornitori e subappaltatori in modo efficace in merito al contenuto del Codice di condotta e ad assicurarsi che anche loro agiscano in conformità a tale codice.

2. Le nostre aspettative dai fornitori

2.1 Rispetto delle leggi e degli standard

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi e gli standard nazionali e internazionali applicabili, incluse la dichiarazione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite¹ e la dichiarazione dell'organizzazione internazionale del lavoro (la "ILO") in base ai principi e diritti basilari sul lavoro².

2.2 Standard di lavoro basilari

2.3 Condizioni di lavoro eque

Il Fornitore si impegna a riconoscere i diritti di base dei propri lavoratori e a creare condizioni di lavoro eque.

2.3.1 Lavoro minorile

L'utilizzo di lavoro minorile in base alla convenzione della ILO³, della convenzione sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite⁴ e delle disposizioni di legge nazionali e internazionali è severamente vietato.

2.3.2 Lavoro forzato e lavoro di detenuti non volontario

L'utilizzo di lavoro forzato e di lavoro di detenuti non volontario è severamente proibito.

Il Fornitore si impegna a concedere ai lavoratori il libero diritto di dimissioni.

2.3.3 Attività lavorativa illegale

Il ricorso ad attività lavorative illegali è severamente proibito.

2.3.4 Discriminazione

In sede di assunzione e impiego è severamente proibita la discriminazione dei lavoratori a causa di sesso, colore della pelle, nazionalità, etnia, handicap, idee politiche, appartenenza a sindacati, religione od orientamento sessuale.

2.3.5 Comportamenti inaccettabili

Comportamenti inaccettabili nei confronti dei lavoratori, che siano in qualsivoglia forma di natura sessuale, di minaccia di violenza, abusivi o simili, sono severamente vietati.

¹ Convenzione del 4 novembre 1950 sulla salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

² Recepiti dalla conferenza internazionale del lavoro nella sua 86ª seduta, Ginevra, 18 giugno 1998.

³ Convenzione 138 del 26 giugno 1973 sull'età minima per l'ammissione all'occupazione e la convenzione 182 del 17 giugno 1999 sul divieto e i provvedimenti immediati per l'eradicazione delle forme peggiori di lavoro infantile.

⁴ Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti dell'infanzia.

2.3.6 Orari di lavoro

Il Fornitore si impegna a rispettare l'orario di lavoro massimo definito nel rispettivo Stato oppure, se non esistono leggi o disposizioni in merito, un orario di lavoro medio di quarantotto (48) ore a settimana e a concedere al lavoratore un (1) giorno libero a settimana.

Il Fornitore riconosce che le ore di lavoro straordinario devono essere svolte facoltativamente e non devono superare il numero di dodici (12) a settimana.

2.3.7 Retribuzione

Il Fornitore si impegna a retribuire i propri lavoratori in modo congruo, a garantire il salario minimo definito in ciascuno Stato e ad attenersi ai patti salariali e ai contratti tariffari locali. Se questi non esistono, il Fornitore si impegna a una retribuzione dei lavoratori in grado di coprire le loro esigenze di base.

Non è consentito attuare una riduzione della retribuzione a titolo di misura disciplinare.

2.3.8 Libertà di associazione e diritto alle trattative collettive

Il Fornitore si impegna a riconoscere la libertà di associazione dei lavoratori e il diritto del lavoratore alle trattative collettive.

2.3.9 Sicurezza sul lavoro e salvaguardia della salute

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione un posto di lavoro che sia sicuro e che non presenti alcun rischio per la salute.

2.4 Salvaguardia ambientale

Il Fornitore si impegna a esercitare la propria attività commerciale in modo responsabile dal punto di vista ecologico e a migliorare costantemente la salvaguardia ambientale.

Al Fornitore si raccomanda di strutturare e applicare un sistema di gestione ambientale in conformità allo standard internazionale ISO 14001.

2.5 Etica commerciale

Il Fornitore si impegna a esercitare le proprie attività in conformità ai massimi standard etici e a tenere un comportamento leale con la concorrenza. Il Fornitore si impegna, in particolare, a seguire le leggi e le disposizioni antitrust che regolamentano la concorrenza leale e a comunicare ad AXA tutti i potenziali conflitti d'interesse.

2.6 Corruzione ed estorsione

Il Fornitore si impegna a combattere qualsiasi forma di corruzione ed estorsione e a rispettare le leggi e gli standard applicabili in materia.⁵

3. Valutazione dei fornitori

AXA si riserva il diritto di verificare i fornitori di persona o mediante terzi indipendenti, in particolare in conformità alle norme di EcoVadis.

4. Informazione e documentazione

Il Fornitore si impegna a informare tutti i lavoratori in merito al contenuto del Codice di condotta e a garantire che vengano adottati tutti i necessari provvedimenti per il suo rispetto.

Il Fornitore si impegna a conservare i documenti che contengono certificazioni importanti in merito al rispetto del Codice di condotta e, su richiesta, a consentire ad AXA la visione di tali documenti.

5. Verifica e conseguenze in caso di violazione

Il Fornitore si impegna a svolgere regolarmente verifiche interne per garantire il rispetto del Codice di condotta. Qualora venga rilevata una violazione del Codice di condotta, il Fornitore si impegna a metterne immediatamente al corrente AXA.

AXA si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso il rispetto del Codice di condotta da parte del Fornitore oppure a farlo verificare a cura di terzi indipendenti.

Qualora venga rilevata un'infrazione del Codice di condotta, il Fornitore si impegna ad adottare misure idonee all'eliminazione di tale violazione e a informare l'AXA in merito alle misure implementate.

Qualora il Fornitore non adotti misure idonee all'eliminazione della violazione del Codice di condotta o qualora successivamente le violazioni del Codice di condotta si ripetano, AXA, in via supplementare rispetto ai diritti contrattuali, si riserva anche il diritto di rescindere il rapporto con il Fornitore senza ulteriori obbligazioni.

6. Adeguamento

Il Codice di condotta viene verificato regolarmente da AXA, che si riserva il diritto di effettuare i necessari adeguamenti. AXA comunicherà gli adeguamenti importanti del Codice di condotta al Fornitore. La versione attuale del Codice di condotta può essere consultata sotto: <https://www.axa-winterthur.ch/de/su-di-noi/ritratto/fornitori/pagine/default.aspx>

⁵ Ad esempio secondo la prescrizione delle direttive di comportamento ICC per la lotta alla corruzione nelle transazioni commerciali ("ICC Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery in International Business Transactions") o dei principi commerciali pubblicati da Transparency International per la lotta alla corruzione ("Business Principles for Countering Bribery").